REGOLAMENTO (CEE) N° 1891/87 DEL CONSIGLIO

del 2 luglio 1987

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europoea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 467/87 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che nel fissare il prezzo d'orientamento dei bovini adulti occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo d'orientamento deve essere fissato conformemente ai criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68; che il regolamento (CEE) n. 653/87 (6) prevede l'applicazione dei prezzi comuni in Spagna dall'inizio della campagna 1987/1988;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 869/84 (7) è stato deciso di applicare le misure d'intervento a titolo sperimentale per un periodo di tre anni in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini stabilita dal regolamento (CEE) n. 1208/81 (8); che dall'esperienza acquisita nel corso di questo periodo e alla luce dei vantaggi connessi con l'utilizzazione della suddetta tabella emerge l'opportunità di continuare ad applicarla alle misure d'intervento;

considerando che conviene pertanto fissare d'ora in poi il prezzo d'intervento per 100 kg di peso morto per le categorie di animali ammesse a beneficiare dell'intervento facendo riferimento ad una qualità di riferimento stabilita in base alla suddetta tabella; che inoltre è opportuno fissare un prezzo d'intervento unico per le citate categorie d'animali, data la loro crescente comparabilità dal punto di vista del valore commerciale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo d'orientamento dei bovini adulti è fissato a 205,02 ECU per 100 kg peso vivo.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo d'intervento è fissato, per le carcasse di animali maschi della qualità R 3 della tabella di classificazione comunitaria dei bovini adulti stabilita dal regolamento (CEE) n. 1208/81, a 344 ECU per 100 kg peso morto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1987/1988 per le carni bovine.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. E. TYGESEN

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.
(3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 48.
(4) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.
(5) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.
(6) GU n. L 63 del 6. 3. 1987, pag. 1.
(7) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 32.
(8) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.